



## LICEO GINNASIO STATALE "G. VERGA" ADRANO (CT)

SEDE CENTRALE: SEZ. SCIENTIFICA Via S. D'Acquisto, 16 - Tel. 095/6136075-7692582  
SEDE SUCCURSALE : SEZ. CLASSICA – LINGUISTICA – SCIENZE UMANE Via Donatello, 80 - Tel.095/6136083  
C.F. 80012580876 - Cod. Mecc. : CTPC01000A -  
E-mail : [ctpc01000a@istruzione.it](mailto:ctpc01000a@istruzione.it) – PEC : [ctpc01000a@pec.istruzione.it](mailto:ctpc01000a@pec.istruzione.it)  
Sito Web Scuola: [www.liceovergadrano.edu.it](http://www.liceovergadrano.edu.it)



### REGOLAMENTO CIRCA I CRITERI E I LIMITI PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA CON ESPERTI ESTERNI

*Regolamento adottato dal Consiglio di Istituto, ai sensi dell'art. 45 comma 2 lett. h) del D.I. 129/2018,  
con delibera n. 10 del 05/09/2024*

**ALL'ALBO  
AL SITO – A.T. DISPOSIZIONI GENERALI  
AL PERSONALE**

#### IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTO** il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 art. 45 comma 2, che attribuisce al Consiglio di istituto la competenza di determinare, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, delle attività negoziali indicate nel suddetto articolo e, in particolare della attività indicate nella lettera h), ossia contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti;
- VISTO** il D.A. Regione Siciliana del 28 dicembre 2018 n. 7753 art. 45 comma 2, che riprende i contenuti dell'omonimo art. del D.I. 28 agosto 2018 n. 129;
- VISTO** il D.Lgs. 165/2001 modificato dal D.Lgs. 150/2009 di attuazione della legge 15 del 4 marzo 2009 e in particolare l'art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/01 "Gestione delle risorse umane";
- VISTO** l'art. 48 D.I. 28 agosto 2018 n. 129 e l'art. 48 del D.A. Regione Siciliana del 28 dicembre 2018 n. 7753, "Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale";
- VISTI** gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 275/99, "Definizione dei curricoli", "Ampliamento dell'offerta formativa";
- VISTA** la circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali;
- VISTA** la circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- VISTI** gli artt. 32 e 38 del D.lgs. 81/2008 in merito alle caratteristiche professionali rispettivamente di RSPP e del Medico competente;

#### DELIBERA DI APPROVARE IL PRESENTE REGOLAMENTO

##### Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF.
2. Il conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento è svolto nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa, e nel rispetto delle previsioni contenute nel D.lgs. 165/2001, nel D.I. 129/2018, nonché nella Contrattazione collettiva nazionale e integrativa.
3. Rientrano nella disciplina del presente Regolamento gli Incarichi conferiti dall'istituzione scolastica a:
  - personale interno
  - personale di altre Istituzioni scolastiche
  - personale esterno appartenente ad altre P.A.;
  - personale esterno (privati).
4. L'istituzione scolastica, coerentemente con quanto previsto nell'ambito del PTOF e con gli impegni di spesa deliberati nel Programma Annuale, può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di:
  - garantire l'arricchimento dell'offerta formativa
  - realizzare particolari progetti didattici,
  - realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione
  - garantire l'aggiornamento/formazione del personale docente ed ATA
5. Se l'oggetto dell'incarico è l'espletamento delle funzioni di RSPP e del Medico Competente, sarà integralmente rispettato quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, rispettivamente agli artt. 32 e 38.

#### **Art. 2 - Esclusioni**

1. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità:
  - le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "*intuitu personae*" che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili (Circolare n. 2/2008 Dipartimento della Funzione Pubblica);
  - le prestazioni che non consentono forme di comparazione (condizione oggettiva di unicità della prestazione).<sup>1</sup>
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento gli affidamenti in cui l'apparato strumentale di persone e mezzi e il carattere imprenditoriale della prestazione prevalgono sull'attività individuale dell'incaricato, ossia gli appalti di servizi.

#### **Art. 3 – Condizioni preliminari alla stipula di contratti e fasi di selezione.**

1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:
  - che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
  - che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
  - di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.
2. Solo dopo aver verificato l'impossibilità di utilizzare il personale interno si provvede o all'istituto delle collaborazioni plurime, ai sensi dell'art. 35 CCNL 2007 per il personale docente e dell'art. 57 del

---

<sup>1</sup> Deliberazione Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per il Piemonte, n. 39/2018. Deliberazione Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, n. 3/2021.

CCNL 2007 per il personale ATA, o alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni.

3. Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:
  - coerenti con il PTOF
  - coerenti con le finalità dichiarate nell'articolo 1 c. 4
  - coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.
4. L'Istituzione scolastica, analizzato il proprio fabbisogno, valuta la possibilità di sopperire allo stesso, nel rispetto del seguente *iter*:
  - a) ricognizione del personale interno all'istituzione scolastica;
  - b) in caso di impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno, ove applicabile, in alternativa:
    - affidamento a risorse professionali di altra Istituzione scolastica mediante il ricorso all'istituto delle cc.dd. "collaborazioni plurime";
    - affidamento di un contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/01, a personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione o a soggetti privati.
5. L'istituzione scolastica può espletare l'iter selettivo pubblicando un avviso per ciascuna fase di cui al precedente comma 3 oppure un unico avviso per tutte le fasi.

#### **Art. 4 – Requisiti di partecipazione**

1. Requisiti generali. Per l'ammissione alla selezione il candidato deve:
  - essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
  - godere dei diritti civili e politici;
  - non essere stato escluso/a dall'elettorato politico attivo;
  - non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale<sup>2</sup>;
  - non essere sottoposto a procedimenti penali
  - non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
  - non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a o licenziato/a da un impiego statale;
  - non essere in condizioni di incompatibilità, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 39/2013 e dall'art. 53 del D.lgs. 165/01, o in conflitto di interesse con l'incarico specifico e la professione svolta;
  - prendere piena cognizione del D.M. 26 aprile 2022, n. 105, recante il Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione e del merito.
2. I Partecipanti alla selezione attestano il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
3. L'Istituzione scolastica si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
4. Requisiti nell'ipotesi di partecipazione di personale di altre Istituzioni scolastiche.  
Nell'ipotesi di partecipazione di personale di altre Istituzioni scolastiche, è necessario acquisire l'autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, che potrà essere concessa se l'attività non comporta esoneri dall'insegnamento o da altre attività proprie del profilo di appartenenza (docente o ATA) e se non interferisce con gli obblighi ordinari di servizio.
5. Requisiti nell'ipotesi di partecipazione di soggetti esterni  
Nell'ipotesi di partecipazione di soggetti esterni
  - la prestazione deve essere di natura altamente qualificata

---

<sup>2</sup> Si valuterà, in merito ai soggetti esterni, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, l'opportunità di acquisire dalle Autorità competenti il certificato del casellario giudiziale, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609 undecies c.p.

- la prestazione deve avere natura temporanea e predeterminata
  - i candidati devono essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
6. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, in caso di affidamento di incarichi:
- in favore di professionisti iscritti in ordini o albi,
  - in favore di professionisti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigiani, dell'informatica.
7. Autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza
- Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 comma 7 del D.lgs. 30/03/2001 n. 165.

#### **Art. 5 – Emanazione avviso pubblico**

1. Sarà emanato un Avviso, pubblicato all'albo e sul sito dell'istituzione scolastica, che dovrà contenere:
  - l'oggetto circostanziato dell'incarico
  - i requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione
  - specifici criteri sui quali si baserà la selezione, con comparazione dei curricula vitae, con indicazione del relativo punteggio
  - il numero di ore di attività richiesto
  - la durata dell'incarico e il luogo di svolgimento
  - il compenso da attribuire per la prestazione
  - le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
  - informativa in materia di trattamento dei dati personali.
2. Nel caso in cui l'avviso riguardi più fasi o tutte le fasi, dovrà riportare puntualmente l'ordine di priorità nella selezione dei candidati, a seconda della specifica tipologia di appartenenza degli stessi.

#### **Art. 6 - Procedura comparativa**

1. La procedura è espletata in conformità ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa.
2. Per la valutazione delle domande di partecipazione, dei relativi *curricula* e degli esiti del colloquio, il Dirigente scolastico può nominare un'apposita Commissione.
3. La Commissione valuterà, con criteri resi noti preventivamente:
  - a) titoli di studio (laurea V.O. o magistrale, altri titoli quali corsi post laurea, specializzazioni, dottorato, master, assegno di ricerca, certificazioni linguistiche) e professionali (corsi di formazione e/o aggiornamento ...) congrui con l'attività per la quale viene emanato avviso di selezione e ulteriori titoli culturali, anche non strettamente pertinenti (ai quali verrà attribuito un peso minore in termini di punteggio);
  - b) competenze comprovate, acquisite anche tramite documentate esperienze professionali nel settore di riferimento, ed eventuali pubblicazioni;
  - c) qualità del progetto formativo presentato dal candidato.
4. Il punteggio verrà ripartito equamente tra i titoli di cui alla lettera a) e i titoli di cui alla lettera b), ad esempio 40 punti lett. a) e 40 punti lett. b), riservando un punteggio pari al massimo al 20% del punteggio al progetto di cui alla lett. c).
5. La Commissione predisponde un verbale contenente la specifica e dettagliata indicazione dei criteri adottati e delle valutazioni comparative effettuate e formulando una proposta di graduatoria.
6. L'istituzione scolastica può procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida. Tuttavia, anche nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante è necessario valutarne l'idoneità.

7. La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico con apposito decreto; la graduatoria viene resa definitiva non prima di 7 giorni dalla pubblicazione di quella provvisoria in caso di personale interno e non prima di 15 giorni dalla pubblicazione di quella provvisoria in caso di personale esterno.
8. Per particolari ragioni di urgenza opportunamente motivate il Dirigente può disporre tempi più brevi per la pubblicazione dei Decreti di pubblicazione delle graduatorie.
9. L'incarico è conferito al candidato che si sarà classificato al primo posto in graduatoria. In caso di rinunce o di ulteriori disponibilità si scorrerà la graduatoria.
10. In caso di parità di punteggio, l'incarico verrà conferito al candidato più giovane.
11. È fatto salvo l'esercizio del diritto d'accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990 n. 241, d.lgs. 33/2013 e d.lgs. n. 50/16.
12. L'esito della selezione sarà pubblicato sull'Albo pretorio on-line della scuola oltre che nella in Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi e contratti.

#### **Art. 7 – Stipula del contratto e della lettera di incarico**

1. Conclusa la procedura di selezione, il Dirigente scolastico provvede all'affidamento dell'incarico con le seguenti modalità:
  - a) in caso di affidamento a **personale interno** all'Istituzione o di affidamento ad una risorsa di altra Istituzione (c.d. **collaborazioni plurime**), il Dirigente procede a formalizzare un incarico aggiuntivo tramite apposita **Lettera di Incarico**.
  - b) in caso di affidamento a soggetti esterni (dipendente di altra Pubblica Amministrazione o altro personale esterno) il Dirigente scolastico procede alla stipula di un **contratto di lavoro autonomo**, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001. La disciplina che regola il contratto di lavoro autonomo è quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. I contratti di lavoro autonomo devono espletarsi in attività svolte con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento da parte dell'Istituzione scolastica, in qualità di committente.
2. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena nullità, e sottoscritto da entrambi i contraenti e deve avere, di norma, il seguente contenuto:
  - parti contraenti;
  - oggetto della collaborazione;
  - durata del contratto;
  - corrispettivo della prestazione;
  - modalità e tempi di corresponsione del compenso;
  - luogo e modalità di espletamento dell'attività;
  - eventuale previsione di clausole risolutive espresse e di penali per il ritardo;
  - possibilità da parte dell'Istituzione scolastica di recedere *ad nutum* dal contratto, con preavviso di 15 giorni, qualora l'incaricato non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
  - previsione del foro competente a cui la scuola intende demandare le eventuali controversie;
  - informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
  - disciplina delle modalità di trattamento dei dati personali eventualmente coinvolti dall'attività, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
3. Qualora l'incarico sia conferito a personale interno o di altre istituzioni scolastiche tramite l'istituto delle collaborazioni plurime, la scuola procederà a formalizzare apposita lettera d'incarico, con indicazione della durata o oggetto dell'incarico, obblighi derivanti dall'espletamento dell'incarico, indicazione del compenso e altri eventuali corrispettivi.
4. La durata del contratto deve essere predeterminata.
5. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili. È possibile prorogare la durata del contratto solo al fine di

completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

#### **Art. 8 – Verifica dell’esecuzione e del buon andamento dell’incarico**

Il dirigente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico e, qualora i risultati delle prestazioni fornite siano del tutto o parzialmente insufficienti e non siano adeguatamente integrati nei tempi stabiliti, il dirigente può provvedere alla risoluzione del contratto per inadempienza o alla liquidazione parziale del compenso originariamente pattuito.

#### **Art. 9 - Compensi dell’incarico**

1. Il compenso attribuibile deve tenere conto:
  - del tipo di attività, dell’impegno e delle competenze professionali richieste all’esperto esterno;
  - delle disponibilità finanziarie programmate.
2. Tenuto conto dei sopra menzionati principi, il compenso massimo da corrispondere al docente esperto sarà determinato facendo riferimento alle misure dei compensi per attività di Aggiornamento di cui al D.I. 12 ottobre 1995 n. 326 e alla Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali.
3. Nel caso in cui l’incarico di esperto sia stato assunto da docenti di altre istituzioni scolastiche, si farà riferimento alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per prestazione aggiuntive all’orario d’obbligo allegate al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto scuola vigente.
4. In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto nell’ambito delle disponibilità di bilancio. Può anche essere previsto un pagamento forfettario, ove più conveniente all’Amministrazione.
5. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.
6. Il compenso è da ritenersi al lordo delle ritenute a carico del prestatore d’opera e al netto di eventuale IVA e di oneri a carico dell’Amministrazione.
7. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

#### **Art. 10 - Obblighi fiscali e previdenziali**

1. Gli incarichi interni o quelli affidati tramite collaborazione plurima sono assoggettati alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo.
2. Gli incarichi esterni devono essere assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo, a seconda del regime fiscale e previdenziale proprio dell’incaricato.

#### **Art. 11 - Pubblicità, attività informativa e trasparenza dell’attività contrattuale**

1. L’Istituzione scolastica è tenuta a dare adeguata pubblicità sul sito dell’istituzione scolastica dell’esito della procedura comparativa espletata.
2. In caso di incarichi interni la scuola è tenuta a pubblicare la durata e il compenso nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Personale”, ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 33/2013.
3. Gli incarichi affidati a soggetti esterni appartenenti ad altre PA o privati sono oggetto di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, sotto-sezione “Consulenti e collaboratori”, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 33/2013.
4. Rispetto a quest’ultima tipologia di incarichi esterni, la scuola è tenuta a pubblicare, entro 3 mesi dal conferimento e per i 3 anni successivi, tabella contenente le seguenti informazioni:
  - estremi dell’atto di conferimento dell’incarico

- link a C.V.
  - link alla dichiarazione del DS in merito all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità
  - compensi relativi al rapporto di consulenza e collaborazione.
5. L'Istituzione scolastica deve procedere alla comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni dei dati di cui agli artt. 15 e 18 del D.lgs. 33/201, con eccezione degli incarichi di docenza attribuiti agli interni, secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.lgs. n. 165/2001.
  6. Il presente regolamento sarà pubblicato all'albo e sul sito internet dell'Istituto al fine di consentire la libera consultazione.

#### **Art. 12 – Modifiche al Regolamento**

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere introdotte mediante provvedimento adottato dal Consiglio di Istituto.
2. Il presente Regolamento deve intendersi, in ogni caso, automaticamente integrato per effetto delle sopravvenute disposizioni normative in tema di conferimento di incarichi professionali ad opera delle Istituzioni scolastiche.

#### **Art. 13 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della relativa approvazione da parte del Consiglio di Istituto ed è reso pubblico tramite pubblicazione sul sito e all'albo dell'Istituzione scolastica.